



COMUNE di SAN BARTOLOMEO in GALDO

Provincia di Benevento
Corso Roma, 30 – 82028 – C.F./P.IVA 00696400621
Sito Internet: www.comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it
P.e.c.: protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Tel. 0824 1980280

BANDO DI GARA E DISCIPLINARE

PROCEDURA APERTA PER SELEZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PER L'ESECUZIONE, IN PROSECUZIONE, DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – SAI DEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) PROG-1252-PR-2 FINO AL 31 DICEMBRE 2026, DI CUI N. 30 POSTI PER IL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) – N. 20 POSTI PER IL COMUNE DI PIETRA MONTE CORVINO (FG), N. 15 POSTI PER IL COMUNE DI ROSETO VALFORTORE (FG) E N. 15 POSTI PER IL COMUNE DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE. CUP **G31H24000180001** - CIG **B3436388B8**

ART. 1 – PREMESSE

Con Determina a contrarre del Responsabile di Settore R.G. n. 649 del 30.09.2024 è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento del servizio indicato in oggetto.

Il presente Disciplinare (di seguito, "Disciplinare") costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, "Bando"), con cui è stata indetta la presente procedura.

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, alle modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto: affidamento dei servizi di accoglienza integrata per favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione e di inclusione sociale di richiedenti asilo e rifugiati dei soggetti accolti (**nuclei familiari**) nell'ambito del progetto SAI PROG-1252-PR-2 del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) ammesso a finanziamento per **n. 80 posti** con D.M. Prot. n. 29306 del 01.07.2024, attraverso strutture ubicate sui territori dei Comuni di San Bartolomeo in Galdo (BN) per n. 30 posti, Pietra Monte Corvino (FG) per n. 20 posti, Roseto Valfortore (FG) per n. 15 posti e Castelvetero in Valfortore (BN) per n. 15 posti, così come meglio descritti all'art.4 delle Linee Guida per i servizi di accoglienza integrata del Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) del Decreto ministeriale 18 novembre 2019" Accoglienza integrata e servizi minimi da garantire".

L'affidamento verrà effettuato mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi degli artt. 71 e 108 del D. Lgs. n. 36/2023, basato solo sui criteri qualitativi, ovvero assumendo l'elemento costo la forma di costo fisso, secondo l'art. 108 – comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che "L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi".

Il bando di gara è pubblicato a norma di legge.

Il presente bando, ai sensi dell'art. 85 del Codice, è pubblicato su:

- sul sito istituzionale della stazione appaltante (Art. 85 del Codice)

<http://www.comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it/>

- sulla Piattaforma certificata interoperabile <https://comunesanbartolomeoingaldo.traspare.com/>

- sulla BDNCP – Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici (Art. 85 del Codice)

- sulla GUUE - per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (Art. 84 del Codice)

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema informatico (di seguito, "Piattaforma Telematica") accessibile attraverso il portale all'indirizzo <https://comunesanbartolomeoingaldo.traspare.com/> (di seguito, "Portale").

Le istruzioni ed i manuali per partecipare alla gara telematica sono disponibili nella "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" reperibile all'interno del portale sopra indicato, sezione "Istruzioni e manuali".

Ai sensi dell'articolo 88 del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://comunesanbartolomeoingaldo.traspare.com/>, come indicato nel prosieguo del presente Disciplinare, consultabile e scaricabile dal medesimo sito web.

Ai sensi dell'articolo 27 del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati sul profilo del committente (<https://comunesanbartolomeoingaldo.traspare.com/>).

Eguualmente, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo del committente.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti, il Comune di San Bartolomeo in Galdo si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia avvenuta l'aggiudicazione.

ART. 3 - RIFERIMENTI, RUP E PUNTI DI CONTATTO – ACCESSO AGLI ATTI

Comune di San Bartolomeo in Galdo – Settore Economico - Finanziario – Corso Roma, 30 - 82028 San Bartolomeo in Galdo (BN) - pec: protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it – sito internet: www.comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it ;

È designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il dott. Michele Ferro;

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inoltrare al RUP, all'indirizzo PEC: protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

La Piattaforma Telematica utilizzata per la presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 25 (Codice dei Contratti), dal relativo Allegato XI, dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 nonché in conformità del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (di seguito,

il “Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, il “Codice Privacy”) e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento n. 910/2014), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi. La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazione sui documenti d’offerta inviati, garantisce l’attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica:

- a) è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;
- b) si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico.

Il tempo della Piattaforma Telematica è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso la Piattaforma Telematica medesima e lo stesso è costantemente indicato in alto a destra di ogni schermata della Piattaforma Telematica.

Il tempo della Piattaforma Telematica è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica. Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 35 del Codice dei Contratti.

Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità di quanto previsto dall’articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.

Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate.

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata all’art. 3 del Manuale Operativo, nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

È altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e del CAD.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica.

ART. 5 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale (<https://comunesanbartolomeoingaldo.traspare.com/>) attraverso il quale si accede alla Piattaforma

Telematica. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo, selezionando il campo "Registrazione al Portale". Gli operatori economici, dopo aver ultimato la propria registrazione, riceveranno all'indirizzo PEC un messaggio di conferma di avvenuta registrazione (le credenziali di accesso – utente e password - saranno quelle che l'operatore avrà indicato nel form di registrazione) e quindi saranno abilitati ad operare sulla Piattaforma Telematica.

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici, al fine di presentare la propria offerta, dovranno, seguire le indicazioni di cui all'art. 4 del Manuale Operativo, nonché rispettare le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente Disciplinare.

Con l'accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara ciascun operatore economico potrà inoltre/inviare richieste di chiarimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del Manuale Operativo.

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 65, co.2, lettere b), c) e d) del Codice dei contratti, il consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 65, co. 2, lettere e), f) g) e h) del Codice dei contratti, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

N.B. Si precisa, così come previsto nel paragrafo che segue, che le comunicazioni di cui al Codice dei Contratti avverranno a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, di cui al presente paragrafo. In caso di operatori economici riuniti costituiti e/o costituendi le comunicazioni avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di registrazione, di cui al presente paragrafo, dichiarato dal soggetto indicato quale capogruppo.

ART. 6 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di accoglienza integrata per favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione e di inclusione sociale di richiedenti asilo e rifugiati dei soggetti accolti (nuclei familiari) nell'ambito del progetto SAI PROG-1252-PR-2 del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) ammesso a finanziamento per **n. 80 posti** con D.M. Prot. n. 29306 del 01.07.2024, attraverso strutture ubicate sui territori dei Comuni di San Bartolomeo in Galdo (BN) per n. 30 posti, Pietra Monte Corvino (FG) per n. 20 posti, Roseto Valfortore (FG) per n. 15 posti e Castelvetere in Valfortore (BN) per n. 15 posti, così come meglio descritti all'art. 4 delle Linee Guida per i servizi di accoglienza integrata del Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) del Decreto ministeriale 18 novembre 2019 "Accoglienza integrata e servizi minimi da garantire".

Per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto, alloggio) insieme ai servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla riconquista dell'autonomia individuale.

Il servizio di accoglienza, dovrà assicurare, in sinergia con il Comune di San Bartolomeo in Galdo, che resta il titolare del finanziamento, l'erogazione dei servizi indicati all'art. 4, comma 1, e art. 34 delle Linee guida del Decreto del Ministero dell'Interno del 18 Novembre 2019, che qui di seguito si riportano:

Accoglienza materiale:

- garantire l'alloggio, in strutture nella disponibilità dell'affidatario, il vitto e soddisfare le richieste e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;

- erogare il pocket money;
- fornire il materiale scolastico per i minori, laddove presenti.

Mediazione linguistico culturale:

- Il servizio di mediazione linguistico culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato) che culturale – tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza). Tale attività dovrà essere garantita attraverso una figura professionale formata in possesso dei titoli riconosciuti da Enti pubblici, con una comprovata esperienza nel settore.

Orientamento e accesso ai servizi del territorio:

- garantire le procedure di iscrizione anagrafica secondo la normativa vigente;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio, facilitandoli nell'accesso e nella fruibilità dei servizi erogati, così come previsto dal manuale operativo.

Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori:

- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;
- favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
- garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 15 ore settimanali.

Formazione e riqualificazione professionale:

- sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze;
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e ri-qualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze, in particolar modo mediante affiancamento a personale dell'Ente Locale beneficiario in attività di manutenzione del territorio. L'Ente locale avrà cura di dotare (a spese del progetto) i beneficiari di attrezzature, mezzi e macchinari necessari per dette attività. Dette attrezzature e/o mezzi e/o macchinari potranno essere reperiti anche dal soggetto attuatore, previa autorizzazione dell'Ente locale, il quale garantirà anche l'affiancamento con tecnici ed operatori qualificati;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali,

Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;
- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per i beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette.

Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo:

- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozioni, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze;

Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari;
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;

- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;

Orientamento e accompagnamento legale:

- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
- garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico;

Tutela psico-socio-sanitaria:

- garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'accompagnamento al servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e /o specialistici;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenziale;
- garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico- riabilitativo individuale con attività socio assistenziale;
- garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-sociosanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite;
- costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati che a diverso titolo possono partecipare alla gestione delle casistiche di cui al punto precedente.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si rimanda alle Linee Guida allegate al DM 18/11/2019 nonché al Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria.

Ai sensi dell'articolo 58, co. 2, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento.

La presente procedura è regolata dal presente bando di Gara e disciplinare e dal Capitolato speciale d'appalto, che contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'articolo 88, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://comunesanbartolomeoingaldo.trasparenza.gov.it/>, come indicato nel prosieguo del presente Disciplinare, consultabile e scaricabile dal medesimo sito web.

Alla procedura di gara è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi il seguente numero identificativo: C.I.G. **B3436388B8**;

L'obiettivo principale del sistema SAI/SIPROIMI è l'accoglienza integrata rivolta ai titolari di protezione internazionale, con la gestione di uno specifico sistema di accoglienza e integrazione nel nostro territorio.

Il C.P.V. risulta essere 85311000-2 - Servizi di assistenza sociale con alloggio.

Il CCNL applicato è il seguente: CCNL Cooperative Sociali

ART. 7 – LUOGO, IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO ED ONERI PER LA SICUREZZA

Luogo di esecuzione: Il servizio sarà gestito presso più strutture messe a disposizione dal soggetto aggiudicatario e ubicate sui territori dei Comuni di San Bartolomeo in Galdo (BN), Pietra Montecorvino (FG), Roseto Valfortore (FG), Castelvetero in Valfortore (BN), aderenti del progetto, secondo la seguente articolazione:

- progetto sul territorio del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) – disponibilità di strutture atte ad ospitare i nuclei familiari per complessivi n. 30 beneficiari;
- progetto sul territorio del Comune di Castelvetero in Valfortore (BN) – disponibilità di strutture atte ad ospitare nuclei familiari per complessivi n. 15 beneficiari;
- progetto sul territorio del Comune di Roseto Val Fortore (FG) – disponibilità di strutture atte ad ospitare nuclei familiari per complessivi n. 15 beneficiari;
- progetto sul territorio del Comune di Pietra Montecorvino (FG) – disponibilità di strutture atte ad ospitare nuclei familiari per complessivi n. 20 beneficiari;

Tutte le strutture devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 delle Linee Guida allegate al DM 18/11/2019.

L'importo globale del progetto ammesso a finanziamento, considerata come data iniziale il 1° luglio 2024 e data ultima il 31.12.2026, è di **€3.290.400,00** onnicomprensivi. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **€0,00**.

L'appalto è finanziato dal Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi/SAI).

Si rende noto che il costo complessivo del progetto, come stabilito dal decreto del Ministero dell'Interno n. Prot. n. 29306 del 01.07.2024, per n. 12 mesi è pari ad €1.314.000,00.

L'importo globale del progetto ammesso a finanziamento, considerata come data iniziale il 1° novembre 2024 e data ultima il 31.12.2026, è di €2.851.680,00 di cui

- Quota contrattuale: **€2.597.170,00** - Spese di gestione diretta annuale:
- €17.371,20 sono i costi previsti per il revisore contabile (Voce B4);
- €8.700,00 sono i costi previsti per la Commissione di Gara, costo gara e gestione piattaforma (Voce B6);
- €46.749,06 sono i costi per DEC/RUP e accantonamento (Voce B6);
- €2.031,24 spese per acquisto attrezzature informatiche e cancelleria (Voce B8);
- €4.800,00 spese per gestione automezzo servizio SAI (Voce B8);
- €45.000,00 Acquisto, noleggio a lungo termine o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica e autovetture (Voce B2);
- €129.858,50 sono i costi previsti per l'IVA, se dovuta (Voce B5);

L'importo complessivo contrattuale per 26 mesi è pari ad **€2.597.170,00**.

Il valore dell'appalto è puramente indicativo essendo dipendente dall'effettivo finanziamento da parte del Ministero e dalla durata effettiva dell'appalto.

Pertanto, l'importo di aggiudicazione non impegna il Comune di San Bartolomeo in Galdo in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto al finanziamento del progetto da parte del Ministero dell'Interno, all'andamento del progetto stesso e a qualsiasi altra condizione, subire un incremento, un decremento o non essere realizzato.

Per il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale, da qualunque motivo causato, nulla è dovuto all'aggiudicatario a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa e l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e pretendere indennità.

ART. 8 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

Il contratto con l'aggiudicatario sarà concluso in modalità elettronica e avrà una durata di mesi 26 (ventisei) dal 01-11-2024 al 31-12-2026, e comunque decorrenti dalla data dell'effettivo avvio del servizio.

ART. 9 - DURATA DEL SERVIZIO.

La durata dell'appalto è dal 01-11-2024 al 31-12-2026 e comunque decorrenti dalla effettiva data di avvio del servizio, quale risultante dal verbale di avvio del servizio stesso o dalla data di stipula del contratto.

Essendo il servizio in oggetto tra quelli essenziali e indifferibili, per il carattere di estrema fragilità della platea a cui si rivolge, l'avvio del servizio può essere autorizzato in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il servizio sarà avviato come sopra indicato in via d'urgenza anche nelle more della verifica dei requisiti e in pendenza di stipulazione del relativo contratto, (art.31 comma 8 L.120/2020).

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in seguito all'aggiudicazione definitiva, di ordinare le esecuzioni delle prestazioni nelle more della stipulazione della Convenzione; in tal caso l'aggiudicatario sarà tenuto a dare avvio al servizio agli stessi patti e condizioni, così come risultanti dalla propria offerta.

L'affidamento si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente. Il progetto potrà essere rinnovato o prorogato esclusivamente in caso di specifica disposizione del Ministero dell'Interno. **In ogni caso, alla scadenza del contratto potrà essere effettuata una proroga tecnica agli stessi patti e condizioni per un periodo massimo di sei mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura di gara se non conclusa prima della scadenza**, secondo le disposizioni di cui all'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di successive conferme/proroghe del finanziamento del progetto in favore del Comune di San Bartolomeo in Galdo.

Qualora nel corso dell'affidamento siano emanate nuove disposizioni normative che eliminino alcuni posti assegnati nulla sarà dovuto all'aggiudicatario a qualsivoglia titolo. Qualora nel corso dell'affidamento siano emanate nuove disposizioni ministeriali per la gestione degli Sprar/Siproimi/SAI, l'affidatario dovrà adeguarsi alle stesse agli stessi patti e condizioni del contratto in corso.

ART. 10 - MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO

I finanziamenti saranno erogati nei tempi e nei modi stabiliti dall'avviso del Ministero ai soggetti selezionati, a seguito di presentazione di tutta la documentazione richiesta dallo stesso Ministero e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal Ministero dell'Interno.

In particolare si rinvia a quanto previsto dall'art. 28 delle Linee Guida allegate al DM 18/11/2019.

Si precisa che il trasferimento delle predette risorse avverrà esclusivamente in seguito all'accreditamento del contributo sul conto di Tesoreria del Comune da parte del Ministero dell'Interno. Il soggetto gestore sarà tenuto a quanto previsto dall'art. 3, Legge 136/2010 "Tracciabilità flussi finanziari", come modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, di conversione del D.L. 12 novembre 2010, n. 187.

La ditta aggiudicataria avrà diritto a pagamenti previa rendicontazione delle spese sostenute.

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva che sarà effettuata da questo Comune.

ART. 11 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare, tutti i soggetti indicati nell'articolo 65, co. 2, del Codice dei Contratti e, precisamente:

- a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

- c. i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- h. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "G.E.I.E."), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
- i. soggetti del terzo settore di cui all'art. 2 del DPCM 30/03/2001 n. 15241 (in G.U. 14/08/2001 n. 188).

Ai sensi dell'art. 68, co. 1 del Codice dei Contratti è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), del medesimo Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare l'impresa mandataria e le imprese mandanti, specificando le parti e le percentuali di esecuzione delle prestazioni che saranno svolte dai singoli componenti l'R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e il G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti i consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 15 e 16, del Codice dei Contratti è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'articolo 68 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.

ART. 12 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

1. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 12.1;
2. essere in possesso dei requisiti speciali di cui al successivo articolo 12.2;
3. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 12.3.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la presentazione del Documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti (di seguito, "D.G.U.E."), come meglio specificato nel prosieguo del presente Disciplinare, utilizzando il Modello D.G.U.E. fornito dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 100 del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante idonei mezzi di prova come di seguito specificati.

Ai sensi dell'articolo 99, co. 1, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati del servizio FVOE istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> - Accesso riservato all'Operatore economico, cliccando su Registrazione e Profilazione Utenti, secondo le istruzioni ivi contenute,

Ai sensi dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), del Codice, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

ART. 12.1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

ART. 12.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

ART. 12.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) (in caso di cooperative) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

12.2.2 DISPONIBILITÀ STRUTTURE

Entro tre mesi dalla stipula del contratto e per tutta la durata del contratto, i soggetti concorrenti dovranno disporre di più strutture fruibili ubicate sui territori dei Comuni di San Bartolomeo in Galdo (BN), Pietra Montecorvino (FG), Roseto Valfortore (FG), Castelvetere in Valfortore (BN), aderenti del progetto, secondo la seguente articolazione:

- progetto sul territorio del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) – disponibilità di strutture atte ad ospitare nuclei familiari per complessivi n. 30 beneficiari;
- progetto sul territorio del Comune di Castelvetere in Valfortore (BN) – disponibilità di strutture atte ad ospitare nuclei familiari per complessivi n. 15 beneficiari;
- progetto sul territorio del Comune di Roseto Val Fortore (FG) – disponibilità di strutture atte ad nuclei familiari per complessivi n. 15 beneficiari;
- progetto sul territorio del Comune di Pietra Montecorvino (FG) – disponibilità di strutture atte ad ospitare nuclei familiari per complessivi n. 20 beneficiari;

Tutte le strutture devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 delle Linee Guida allegate al DM 18/11/2019.

A tal fine i concorrenti dovranno inserire nella busta Amministrativa, a pena di esclusione, apposita dichiarazione secondo il Modello allegato (Allegato B – Dichiarazione di impegno a disporre di unità immobiliari entro tre mesi dalla stipula del contratto), con formale impegno a rendersi disponibile a produrre - entro tre mesi dalla stipula del contratto e a pena d'esclusione dalla procedura - formale titolo di proprietà o di altro diritto reale o di godimento (con scadenza non anteriore al 31/12/2026) ad altro titolo di immobili legittimi ad uso residenziale ubicati nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) adeguati e sufficienti per accogliere n° 30 rifugiati, nel Comune di Castelvetere in Valfortore(BN) adeguati e sufficienti per accogliere n° 15 rifugiati, nel Comune di Roseto Val Fortore (FG) adeguati e sufficienti per accogliere n° 15 rifugiati e nel Comune di Pietra Montecorvino (FG) adeguati e sufficienti per accogliere n° 20 rifugiati.

Nel corso dell'esecuzione del progetto sono ammesse le variazioni delle strutture previa autorizzazione del ministero dell'interno.

In sede di aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario dovrà garantire che i/il proprietari/o di tali strutture non abbiano subito condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che comunque non si trovino in alcuna altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

Il requisito relativo all'esperienza pregressa deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

Nel caso di raggruppamento, almeno un servizio deve essere stato svolto dall'impresa mandataria.

12.2.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato specifico nei servizi oggetto dell'appalto (gestione di progetti Sprar/Siproimi/SAI) riferito complessivamente agli ultimi n. 3 esercizi (2021-2022-2023), per committenti pubblici, pari o superiore all'importo complessivo del valore dell'appalto;

Tali requisiti di fatturato sono richiesti, ai sensi dell'art. 100, co. 11, del Codice in considerazione della estrema rilevanza socio assistenziale del servizio da affidare. Tale considerazione induce la Stazione Appaltante a richiedere la capacità economica, oltre che tecnica, tale da garantire un adeguato livello di esecuzione delle prestazioni da svolgere.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie. Ai sensi del Bando tipo Anac n.1/2021, affinché le dichiarazioni bancarie possano ritenersi idonee occorre che gli istituti bancari riferiscano sulla qualità dei rapporti in atto con l'operatore economico (correttezza e puntualità di questi nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, assenza di passività con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso (Consiglio di Stato, sezione V, 9 marzo 2015, n. 1168).

12.2.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Per la comprova del requisito di capacità tecnico professionale, l'operatore economico deve dichiarare:

- a) di avere un'esperienza almeno triennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio, a far data dalla pubblicazione del presente bando di gara, nella gestione di progetti Sprar/Siproimi/SAI, per committenti pubblici;
- b) di avere in gestione alla data della presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura cinque progetti SIPROIMI/SAI per adulti (di cui almeno tre comprensivi di nuclei familiari), dislocati su cinque differenti Comuni (Ente Locali) in essere al momento della presentazione della domanda di partecipazione per un numero di posti complessivi non inferiore a 80.
- c) di aver gestito nell'ultimo quinquennio, a far data dalla pubblicazione del presente bando di gara, un singolo e specifico progetto Sprar/Sipromi/SAI Cat. Ordinari per almeno 48 mesi consecutivi e tutt'ora in essere al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura (il presente requisito non può essere frazionato).

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

12.2.5 ULTERIORI REQUISITI

- a) Iscrizione, da almeno due anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando, alla Prima Sezione del registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs 25/07/1998, n. 286;
- b) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015.

ART. 12.3 - ULTERIORI DICHIARAZIONI

L'operatore economico dovrà dichiarare:

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d'appalto;

2. di aver letto il “Manuale operativo per l’utilizzo della gara telematica” e di aver preso atto ed accettato le singole clausole in esso contenute;
3. di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
4. [solo nel caso in cui l’operatore economico abbia sede in un paese inserito nella c.d. black list] di possedere l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze avendo sede nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”;
5. di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all’indirizzo <https://sanbartolomeoingaldo.traspare.com/>, di tutta la documentazione relativa alle attività oggetto dell’appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltante, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi oggetto dell’intervento;
6. di essere in grado, ai sensi dell’articolo 91, co. 1, del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta della Stazione Appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 91, co. 1, del Codice dei Contratti;
7. di autorizzare o non autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta l’offerta presentata per la partecipazione alla gara;
8. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. 36/2023 all’indirizzo di Posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla piattaforma telematica;
- 9) di impegnarsi ad accettare l’avvio e l’esecuzione di urgenza del servizio, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023, potendosi, dalla mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta dalla gara, determinare un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

ART. 12.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’art. 65 comma 2, lett. e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo alla **disponibilità strutture** di cui al **punto 12.2.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il **requisito relativo all’iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato specifico** di cui al **punto 12.2.3 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo, i **requisiti tecnico professionali** di cui al **punto 12.2.4 lett. a), b) e c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito di cui al punto **12.2.5 lett. a) e b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

ART. 12.5 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 67 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 13 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023 il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100, comma 1, lettera b) e c) del Codice dei Contratti e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 12.1 e quelli di cui all'articolo 12.2 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 14 - GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% e precisamente di importo pari ad €51.943,40. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN IT 54 Z 08997 75610 000000071306.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNIISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 15 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto, dovrà altresì produrre, ai sensi dell'art. 117, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, dell'ente aderente o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Soprintendenza), nell'esecuzione dell'appalto. Tale polizza dovrà rispettare le modalità, i termini e le condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari a €1.000.000,00 (per RCT/RCO per danni a persone e a cose per ogni sinistro).

ART. 16 – SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto.

ART. 17 - SUBAPPALTO

In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, non è ammesso il subappalto.

ART. 18 - CONTRIBUTO ALL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

ART. 19 - CONTENUTO DELL'OFFERTA

La documentazione che costituisce l'offerta dovrà essere così costituita:

- a. Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 19.1;
- b. Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 19.6.

Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare.

In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.

Qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo, tenendo conto che la Piattaforma Telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

19.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA "A"

La Busta Amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione:

L'operatore economico offerente è tenuto a presentare, **a pena di esclusione, tutta** la seguente documentazione (firmata digitalmente) necessaria per l'ammissione alla fase successiva, allegando ogni documento di seguito richiesto:

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE in bollo da €16,00 – utilizzare il modello allegato (**Allegato A – Domanda di partecipazione**).

2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - l'operatore economico e, nel caso, altri soggetti associati (vedi art. 19.3), dovrà utilizzare il modello DGUE in formato .xml generato dal servizio ESPD (<https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>). Nel caso di concorrenti riuniti, ogni operatore dovrà produrre, sottoscrivere e presentare il proprio DGUE, come nel caso di di consorziate esecutrici.

N.B. Si raccomanda fortemente l'utilizzo del formato .xml generato dal suddetto portale e non l'invio di diversi documenti in formato .pdf e scansioni.

3. Deposito cauzionale provvisorio con l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 117 D.Lgs.36/2023, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale dichiarazione non è necessaria qualora l'impegno risulti già esplicitato nella cauzione provvisoria;

4. Contributo ANAC;

5. Dichiarazione di impegno a disporre di unità immobiliari secondo il Modello allegato (Allegato B – Dichiarazione di impegno a disporre di unità immobiliari);

6. Dichiarazione possesso requisiti speciali di cui all'art. 12.2 del presente disciplinare di gara (firmato digitalmente) - l'operatore economico dovrà utilizzare l'allegato modello (Allegato C – Dichiarazione di possesso dei requisiti speciali);

7. (Eventuale) Procura speciale o copia autentica della stessa del sottoscrittore, nel caso l'istanza e/o le dichiarazioni non siano firmate dal legale rappresentante del concorrente;

8. Ulteriori dichiarazioni:

L'operatore economico dovrà allegare le dichiarazioni di cui al precedente art. 12.3 del presente disciplinare, firmato digitalmente (Tali dichiarazioni sono già presenti nel modello allegato A).

9. Documentazione in caso di avvalimento:

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) Il DGUE e firma dell'ausiliaria;
- b) la dichiarazione di avvalimento;
- c) il contratto di avvalimento;

10. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti - dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

19.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di Gara Unico Europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello appositamente predisposto ed allegato (Allegato A) alla documentazione di gara. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore

economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante (qualora previsto) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- garantire la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea (Art. 29 del Bando/disciplinare);
- *[In caso di vigenza di patti/protocolli di legalità]* di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità;
- *[In caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della legge 190/2012]* di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 36.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. La procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La **domanda di partecipazione** deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine **all'assolvimento dell'imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di €16,00 viene effettuato o tramite il servizio@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, **il concorrente allega la ricevuta di pagamento** elettronico rilasciata dal sistema@e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

19.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo secondo le modalità indicate all'art. 19.1.

Presenta, inoltre, ai sensi dell'art. 91, comma 3, del DLgs. 36/2023, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12.2 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo, ai sensi dell'art. 91, comma 4, del DLgs. 36/2023, deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

19.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019 Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

19.5 RESPONSABILITA' INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI

La sottoscrizione del DGUE e di tutte le dichiarazioni, da parte del legale rappresentante dell'impresa / delle imprese, non è soggetta ad autenticazione, purché sia allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Si rammenta la responsabilità penale cui s'incorre in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Il Comune effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alle segnalazioni previste per legge.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di "Soccorso Istruttorio", previsto dall'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023. In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui

all'articolo 91, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali "non sanabili" le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

A pena di esclusione non dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa riferimenti all'offerta tecnica.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023. L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

19.6 DOCUMENTAZIONE TECNICA - BUSTA "B"

La busta B Offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Relazione tecnica dell'articolazione del progetto;
- b) Indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza aziendale (Allegato D – Costo manodopera e sicurezza);

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa articolata secondo i criteri e sub- criteri di valutazione di seguito indicati.

La relazione tecnica così come sopra descritta non deve superare il limite di 40 facciate in formato A4, orientamento verticale, compilate utilizzando il carattere "times new roman"12, interlinea singola. Sono esclusi dal conteggio eventuali allegati. Le facciate successive alla 41 non verranno esaminate.

Eventuali carenze della relazione potranno dar luogo alla mancata attribuzione del punteggio per i singoli ambiti di valutazione.

Qualora la documentazione presentata fosse carente di elementi sostanziali o essenziali, la commissione giudicatrice potrà ritenere non valutabile la relazione.

L'offerta tecnica deve rispettare le indicazioni minime previste dalle Linee Guida Siproimi e dal Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Tutta la documentazione relativa all'Offerta Tecnica dovrà essere firmata digitalmente a seconda dei casi:

- dal legale rappresentante del concorrente singolo;
- dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo nel caso di raggruppamenti (A.T.I./consorzi/GEIE) già costituiti;
- dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di raggruppamenti (A.T.I./consorzi/GEIE) costituendi.

ART. 20 - MODALITA' DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Al fine di partecipare alla gara, le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l'inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all'impresa abilitata. Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.

Il Sistema indica all'Impresa non solo quale è il termine ultimo perentorio di chiusura della singola busta d'offerta, ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di upload (v. Timing di gara).

In ogni caso, ai fini del termine previsto per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere all'upload della documentazione richiesta nelle singole fasi con congruo anticipo rispetto al termine previsto per l'upload nel Timing di Gara.

FASE 1

Firma digitale documentazione di gara e Marcatura temporale delle offerte;

Entro il termine di scadenza della gara l'impresa dovrà firmare digitalmente la documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara ed apporre la marcatura temporale sugli archivi informatici (buste di gara).

Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa e tecnica;

Dopo aver firmato digitalmente la documentazione di gara ed aver apposto la marca temporale sugli archivi (buste di gara), entro il termine di scadenza della gara, le imprese dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE -

GARE APERTE.

Selezionata la procedura di gara, l'impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il procedimento di partecipazione:

1. Inserimento Documentazione Amministrativa: l'impresa partecipante dovrà inserire la documentazione amministrativa nell'apposita "BUSTA AMMINISTRATIVA", che consiste in un archivio informatico (cfr. definizioni) marcato temporalmente contenente i documenti richiesti nel bando/disciplinare di gara firmati digitalmente.

Completato l'inserimento dell'archivio informatico, l'impresa partecipante dovrà inserire nell'apposita area **il serial number della marca temporale**.

2. Inserimento Documentazione Tecnica: l'impresa partecipante dovrà inserire la documentazione tecnica nell'apposita "BUSTA TECNICA", che consiste in un archivio informatico (cfr. definizioni) marcato temporalmente contenente i documenti richiesti nel bando/disciplinare di gara firmati digitalmente.

Completato l'inserimento dell'archivio informatico, l'impresa partecipante dovrà inserire nell'apposita area **il serial number della marca temporale**.

3. Invio Offerta: completati gli step descritti nei precedenti punti, l'impresa partecipante, entro il termine previsto nel timing di gara, tramite l'apposita funzione "INVIO OFFERTA" potrà procedere all'invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell'Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato "BUSTA DI GARA TELEMATICA" contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.

La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il termine di scadenza della gara.

La marcatura temporale dovrà essere necessariamente apposta sugli archivi informatici (formato file .zip/.rar) entro il termine di scadenza della gara (vedi il successivo timing di gara).

N.B. E' necessario creare la marca temporale utilizzando il formato .TSD (con documento in allegato) e non il formato .TSR .

Avvertenze

L'offerta e la documentazione che la compone, dovranno essere inviate attraverso il Sistema telematico entro e non oltre la scadenza della gara "Termine ultimo perentorio per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica", pena la non ammissibilità alla procedura di gara.

La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario di registrazione. L'Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo PEC dichiarato all'atto della registrazione.

Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio.

La documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara e l'offerta economica dovrà essere:

- firmata digitalmente dai soggetti indicati nel bando/disciplinare di gara;
- caricata sul sistema, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nel Manuale, dalla sola ditta mandataria.

SCHEMA TEMPORALE (TIMING DI GARA)

- La gara seguirà le seguenti fasi:

TIMING GARA	Data	Ora
Termine ultimo per la richiesta chiarimenti.	15-10-2024	12:00
Scadenza della gara:	21-10-2024	14:00
- Termine ultimo perentorio di firma digitale documentazione di gara e marcatura temporale degli archivi (buste di gara A e B).	21-10-2024	14:00
Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica.	02-10-2024	11.00
Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica.	21-10-2024	14:00

NB: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere per via telematica, in tal caso i concorrenti partecipanti riceveranno un link per l'accesso alla seduta pubblica in remoto.

Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare.

Qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo, tenendo conto che la Piattaforma Telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima da parte della Stazione Appaltante, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto al previsto termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta decorso tale termine.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'offerta tecnica nella Documentazione Amministrativa né in altre sezioni diverse da quella ad essa dedicata, pena l'esclusione dalla procedura.

ART. 21 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 1 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata mediante l'attribuzione del punteggio massimo pari a **100 punti** secondo criteri di seguito indicati.

La carenza sostanziale dell'offerta tecnica complessivamente presentata dal concorrente, tale da non consentire la valutazione del servizio offerto comporta, da parte della Commissione, l'accertamento dell'inidoneità dell'offerta.

Si precisa che l'offerta tecnica presentata dall'operatore economico selezionato sarà parte integrante al Contratto d'Appalto.

ART. 22 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nei sottopunti con la relativa ripartizione dei punteggi.

OFFERTA PROGETTUALE: Punteggio massimo assegnabile: 100 punti

1. Capacità tecnico organizzativa del soggetto partecipante: Fino ad un massimo di punti

30

- a) Personale specializzato con esperienza comprovata e specifica nel settore dell'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria del quale si dimostra reale disponibilità: Fino ad un massimo di 10
- b) Personale con comprovata esperienza nell'attività di mediazione linguistica e culturale del quale si dimostra reale disponibilità: Fino ad un massimo di 5
- c) Formazione e aggiornamento degli operatori: Fino ad un massimo di 5
- d) Modalità organizzativa delle attività e strumenti di gestione dell'equipe (attività di coordinamento, riunione periodica di verifica, supervisione ecc.): Fino ad un massimo di 10

2. Valutazione del progetto: Fino ad un massimo di punti 47

- a) Articolazione del progetto e chiarezza espositiva: Fino ad un massimo di 12
- b) Servizi di accoglienza: Fino ad un massimo di 10
- c) Servizi di integrazione: Fino ad un massimo di 10
- d) Servizi di tutela (legale, psicologica, socio-sanitaria): Fino ad un massimo di 10
- e) Servizi migliorativi specifici: Fino ad un massimo di 5

3. Valutazione dell'esperienza maturata dal soggetto proponente: Fino ad un massimo di punti 23

- a) Esperienza maturata nei servizi relativi all'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria: Fino ad un massimo di 10
- b) Attività e servizi in favore dell'integrazione e dell'educazione all'interculturalità: Fino ad un massimo di 5
- c) Attività e servizi in essere sul territorio provinciale e/o regionale o limitrofo di appartenenza dell'ente titolare del progetto oggetto di gara relativi all'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria: Fino ad un massimo di 3
- d) Capacità reale di avvantaggiarsi di una rete territoriale afferente a Enti pubblici e del terzo settore (nella quale il soggetto risulti essere parte attiva) nell'ottica di rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari: Fino ad un massimo di 5.

ART. 23 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La commissione, nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice, attribuirà i punteggi tecnici con valutazione discrezionale entro i limiti stabiliti, con criteri sia di proporzionalità sia di sostenibilità e fondatezza di quanto offerto e con il seguente metodo: ogni commissario, per ogni ambito di valutazione, attribuirà ad ogni offerta un coefficiente da 0 a 1, cui corrispondono i seguenti giudizi:

Coefficiente	Giudizio
--------------	----------

0	Inadeguato rispetto a quanto richiesto / insufficiente
0,3	Inferiore agli standard richiesti / parzialmente sufficiente
0,5	In linea con gli standard richiesti / sufficiente
0,8	Superiore agli standard richiesti / buono
1	Molto superiore agli standard richiesti / ottimo

La media dei coefficienti attribuiti dai commissari, arrotondata alla seconda cifra decimale, sarà moltiplicata per il peso (punteggio massimo) di ogni ambito di valutazione. Il prodotto sarà troncato alla seconda cifra decimale.

Ai sensi dell'art. 108, comma 7 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **50 punti** per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Valutazione dell'offerta tecnica:

ELEMENTI TECNICI: MAX PUNTI 100

Al concorrente che ha raggiunto il prodotto (coefficiente medio * peso) più elevato sarà attribuito il peso (punteggio) massimo; i prodotti degli altri offerenti saranno riparametrati, con troncamento alla seconda cifra decimale e calcolati con la seguente formula matematica:

$$(x) = (c \times Pt) / C$$

ove:

(x) = punteggio da attribuire

C = valutazione assegnata dalla Commissione all'offerta tecnica ritenuta migliore Pt = punteggio massimo attribuibile (100) c = valutazione dell'offerta tecnica alla quale deve essere assegnato il punteggio

ART. 24 - CHIARIMENTI

Ai sensi dell'articolo 88, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, gli operatori economici potranno richiedere, entro e non oltre 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "richiesta chiarimenti". Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all'indirizzo mail dell'Operatore Economico e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda "chiarimenti". Le domande e le relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate nella parte pubblica della gara nell'apposito spazio dedicato ai chiarimenti.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno rese dal Comune di San Bartolomeo in Galdo anche in unica soluzione, dando comunicazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma Telematica, nel rispetto del termine previsto dall'art. 88, comma 3 del Codice. Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

ART. 25 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre il termine indicato nel Timing di gara di cui all'art. 20 del presente disciplinare. Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://sanbartolomeoingaldo.traspare.com/>

ART. 26 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte nel Bando, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Le sedute pubbliche di gara si svolgeranno con accesso da remoto e senza la presenza fisica degli operatori economici, che potranno seguire lo svolgimento delle medesime sedute esclusivamente attraverso il portale telematico per la gestione delle gare "Traspare". L'intero iter procedurale potrà essere seguito collegandosi al sito <https://comunesanbartolomeoingaldo.traspare.com/> ed accedendo all'area riservata con le credenziali in possesso.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica.

Eventuali variazioni della prima seduta pubblica telematica, e la convocazione delle successive, con il dettaglio della data e orari saranno comunicati ai concorrenti mediante l'apposita sezione "Comunicazioni" della piattaforma all'interno della scheda di dettaglio della procedura almeno 24 ore prima della data fissata.

Si evidenzia che, trattandosi di gara telematica, a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, sarà possibile presenziare esclusivamente collegandosi alla piattaforma a distanza attraverso la propria postazione;

A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza dell'operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da idonea delega corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante.

Il Seggio, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

1. in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle "Offerte" tempestivamente presentate;
2. in seduta pubblica, all'apertura delle "Offerte" e all'apertura delle "Buste" contenenti la documentazione amministrativa e alla verifica che contenga tutti i documenti richiesti;
3. in seduta pubblica, valuterà inoltre che gli stessi siano conformi a quanto prescritto dal Bando di gara e dal presente Disciplinare e, quindi, procederà all'ammissione dei concorrenti idonei;
4. in seduta pubblica, all'apertura della busta contenente l'"Offerta Tecnica" al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto, dandone atto nel verbale.
5. in seduta riservata, la Commissione di gara attribuirà, quindi, il punteggio in funzione e sulla base dei parametri di cui al precedente articolo del presente Disciplinare di gara.
6. in seduta pubblica, la Commissione procederà a dare lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica delle ditte ammesse;

All'esito delle predette operazioni, si procederà alla visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria.

L'aggiudicazione della gara avverrà in capo all'offerente che sommati i punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica, avrà ottenuto il punteggio più alto.

Delle predette operazioni verrà redatto Verbale.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico.

ART. 27 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 28 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione la seguente documentazione:

- a. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione o, per le Imprese non aventi sede in Italia, certificato equipollente;
- b. idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
- c. polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio ai sensi dell'art.117 del D. Lgs. n. 36/2023;
- d. comunicazione con dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'aggiudicatario, ovvero da soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente dedicato (bancario o postale) ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- e. bonifico bancario per diritti di segreteria;
- f. bonifico bancario per spese di registrazione;

g. bonifico bancario per marche virtuali;

L'Amministrazione procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, D.P.R. 445/00, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'Impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione è condizione necessaria per la stipula del contratto.

Sussistendo ragioni di urgenza, l'Ente appaltante si avvarrà della facoltà prevista dall'art. 17 comma 8 e 9 del D.Lgs 36/2023 di addivenire alla consegna del servizio in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria;

Qualora l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione della gara all'Impresa concorrente seconda classificata.

ART. 29 – CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto potranno essere richiesti dall'aggiudicatario del servizio, ove non già forniti dall'Amministrazione.

ART. 30 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il gestore dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117 del D.Lgs 36/2023, per una somma pari al 10% dell'importo complessivo del progetto a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106, commi 3 e 4.

Tale importo è depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell'Istituzione fino al termine del periodo contrattuale.

Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento dell'aggiudicatario assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa per ogni e qualsiasi inadempimento contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio.

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte dell'Amministrazione, il gestore deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.

Art. 31 - CLAUSOLE RISOLUTIVE

Salva in ogni caso la facoltà d'esecuzione in danno, l'appaltatore prende atto che, fermo il diritto dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna, il contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a. insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di Fallimento, Liquidazione coatta, Amministrazione controllata o Concordato preventivo;
- b. pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- c. accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi del D.P.R. 445/00;
- d. inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Capitolato Tecnico d'Appalto (art. 14);
- e. ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Nei casi suddetti, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte dell'appaltatore, di lettera Raccomandata A/R con la quale l'Amministrazione dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione - senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo - procederà a incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale e all'esecuzione in danno del servizio, nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 32 - ACCORDO BONARIO

Trova applicazione l'art. 211 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 33 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Benevento, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. Campania.

Ai sensi dell'articolo 209, co. 1, del Codice dei Contratti e dell'articolo 120, co. 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, il termine entro cui proporre ricorso contro i provvedimenti di esclusione è pari a 30 giorni decorrenti dalla conoscenza degli stessi.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del D.Lgs. n. 104/2010, il termine entro cui proporre ricorso contro il provvedimento di aggiudicazione è pari a 30 giorni decorrenti dalla conoscenza dello stesso.

ART. 34 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE

Sono a carico dell'Impresa Aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della gara e alla stipulazione del contratto

ART. 35 - COMUNICAZIONI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 29 del Codice, tutte le comunicazioni inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici avvengono in modalità telematica attraverso la piattaforma; ciò comporta l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di registrazione, nonché la possibilità di accedere alla comunicazione tramite la propria 'AREA RISERVATA'. In caso di mancata od errata indicazione dei recapiti, la Stazione Appaltante riterrà assolti

gli obblighi di comunicazione ex art. 98 Codice tramite la pubblicazione delle informazioni pertinenti sul profilo del committente.

Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dell'operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo) sulla piattaforma telematica.

Le comunicazioni trasmesse con modalità diverse da quella sopra indicata determineranno l'irricevibilità delle stesse. Sarà consentita la trasmissione delle comunicazioni tramite pec all'indirizzo protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it - solo ed esclusivamente in caso di documentata non operatività della piattaforma telematica.

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 36 – DOCUMENTAZIONE DI GARA

1. all-A-domanda-di-partecipazione
2. all-B-dichiarazione-impegno-unit-immobiliari
3. all-C-Dichiarazione di possesso dei requisiti speciali
4. all-D-Costo manodopera e sicurezza
5. all. E-Patto d'Integrità
6. all. F-Codice di comportamento
7. Capitolato speciale d'appalto
8. Modello DGUE

ART. 37 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al Capitolato Speciale d'appalto ed inoltre si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia nonché alle Linee Guida allegate al DM 18/11/2019 nonché al Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria.

ART. 38 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati riservati", si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione aggiudicatrice per le finalità connesse all'espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Acquisite, ai sensi del citato art. 13, D. Lgs. 196/03, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile del procedimento, Dott. Michele Ferro

San Bartolomeo in Galdo, lì 01.10.2024

Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Michele Ferro)